

Fattura elettronica 2018: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Publicata la [C ircolare 13/E del 02 Luglio](#), dell'Agenzia delle Entrate, con le risposte sulla fatturazione elettronica. Il documento, segue l'emanazione del DL 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione. Di seguito i principali chiarimenti forniti nel documento di prassi:

- Le disposizioni della fatturazione elettronica non derogano ai termini di emissione dei documenti, ma considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio **con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni** nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta.

- In caso di scarto di una fattura da parte del SdL (Sistema di Interscambio), è **possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi** alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdL con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell'imposta.

- Vanno **documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d'imposta "residenti o stabiliti" nel territorio dello Stato**. Infatti, in ambito comunitario l'Italia è stata autorizzata ad accettare come "fatture" documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi "residenti o stabiliti" sul territorio italiano, mentre l'obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se "identificati" in Italia. Gli "identificati" potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.

- L'insieme delle norme in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972 (Normativa IVA). Vista la natura non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdL, la numerazione e l'integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.

- Le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

- È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Sono pertanto esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, come chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà..

Fatturazione elettronica 2019: nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Scritto da Studio Lionetti

Mercoledì 04 Luglio 2018 00:00 -

- Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono conseguentemente escluse dall'obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).